



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP

Ufficio POLIZIA LOCALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 19 DEL 04-03-2021

Reg. generale n. 169 del 04-03-2021

Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL V SETTORE PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2021.
--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 23 registro generale 238 del 17 aprile 2020 *"Noleggio fotocopiatrice in dotazione al quinto settore per il periodo primo gennaio 2020 31 dicembre 2020"*;

ATTESO che necessita garantire il servizio senza soluzione di continuità per la regolare funzionalità dell'ufficio rinnovando il noleggio della fotocopiatrice multifunzione Kyocera Ricoh – Panasonic - Oki Samsung digitale a colori per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, alla ditta Studio Copia srl con sede a Porto Sant'Elpidio (FM) in via Albania n. 13 codice fiscale/p.i.:01150170437, alle stesse condizioni di cui al preventivo prot. 6.277/2020;

RILEVATA la necessità di impegnare la somma di euro 658,80 IVA inclusa quale canone di noleggio annuale e la somma di euro 1.541, 20 per le fotocopie eccedenti rispetto al numero minimo garantito da contratto numero 13.333 a trimestre, valutazione effettuata sulla base dei consumi relativi agli anni pregressi;

RICHIAMATO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"*, che proroga lo stato di emergenza al 30 aprile 2021;

RICHIAMATO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, più specificatamente, l'art. 1 *"Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia"*;

RICHIAMATO l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

EVIDENZIATO che la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, ed in particolare il disposto del punto 4.2.2 relativo all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino ad € 5.000,00;

DATO ATTO che trattandosi di servizi di importo inferiore ai 75.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

art. 1, c. 1: *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di*

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. (...)”;

- art. 1, c. 2. “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture... (omissis) di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto... (omissis) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

- art. 32, c. 14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ss.mm.ii., che il servizio in parola è sotto soglia comunitaria;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla legge 145 del 30 dicembre 2018, non è necessario procedere all'affidamento mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

ACCERTATA la regolarità contributiva della medesima ditta, attestata dal documento unico di regolarità contributiva online prot. INPS_24874689 del 15/02/2021 con scadenza validità al 15/06/2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG Z8330E14B6);

DATO ATTO che si è provveduto a consultare, in data 16 aprile 2020, il Casellario ANAC secondo le nuove Linee guida n. 4 ANAC licenziate dall'Autorità Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

ACQUISITA, da parte dell'operatore, l'autocertificazione al prot. n. 6.279 del 17 aprile 2020 attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è l'Agente di Polizia Locale Sovrintendente Serenella Gentilucci;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole dalla Giunta comunale;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di RINNOVARE, per l'anno 2021, il contratto di noleggio della fotocopiatrice multifunzione a colori Kyocera Ricoh - PANASONIC - OKI - Samsung in dotazione al V Settore "Polizia locale e amministrativa - Commercio - Suap", alla ditta Studio

Copia srl con sede a Porto Sant'Elpidio (FM) in via Albania n. 13, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

3. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa di € 658,80 quale costo di noleggio per mesi dodici decorrenti dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 oltre € 1.541,20 per copie eccedenti i consumi compresi nell'offerta (n. 13.333 a trimestre), per un costo totale preventivato in € 2.200,00 IVA inclusa da impegnare al capitolo 130112 "*Spese varie di funzionamento Ufficio Vigili Urbani*" del bilancio corrente;
4. di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto anche in qualità di direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
5. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";
7. di TRASMETTERE il presente atto al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. -

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 04-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 14-04-2021

Treia, 30-03-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 30-03-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
